



**TRIBUNALE DI LAGONEGRO**  
**Ufficio del giudice delegato ai fallimenti**

---

**IL GIUDICE**  
**DOTT.SSA GIULIANA SANTA TROTTA**

Visto il ricorso per omologazione di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 ss. l. 27.1.2012, n. 3, depositato nell'interesse di CAGGIANO ANGELO RAFFAELLO titolare della ditta individuale "Agricola Caggiano Angelo Raffaello" con sede in Polla alla Via C.da del Pozzo n. 3;

Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede,

Vista la comunicazione trasmessa a tutti i creditori da parte del gestore della crisi e considerato che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione è stata mossa alla proposta una sola contestazione da parte del creditore in chirografo Briganti srl per importo di euro 4.384,75;

rilevato che, stando alla relazione depositata in atti e le garanzie offerte dal debitore è certo che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dallo stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria e che in ogni caso la contestazione verte sul grado del credito vantato. Invero l'opponente nella propria comunicazione di dissenso afferma, di vantare il privilegio ex art. 2751bis al momento in cui è sorto il credito senza tuttavia articolare alcuna prova nel merito. L'opposizione, pertanto, in mancanza di altri elementi è infondata;

Considerato che sulla proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento è stato raggiunto l'accordo col 98,74 % dei creditori aventi diritto al voto;

Rilevato che l'accordo prevede il pagamento in 3 anni di euro 215.231,00 con soddisfazione del 100% dei privilegiati e del 25% dei chirografari;

ritenuto che non vi sono motivi ostativi all'omologazione dell'accordo ricorrendo a tal fine tutte le condizioni previste dalla legge in quanto ai sensi dell'art 12 comma 2 l. 3/2012 il giudice *"omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo"*.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 11 e 12 della L. n. 3/2012;

**OMOLOGA**

L'accordo di composizione della crisi come predisposto da CAGGIANO ANGELO RAFFAELLO titolare della ditta individuale "Agricola Caggiano Angelo Raffaello" con sede in Polla alla Via C.da del Pozzo n. 3;

**DISPONE**


Che la proposta ai creditori ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Lagonegro in versione integrale a cura della cancelleria (indicando nel titolo il nome del debitore), nonché trattandosi di impresa agricola, nel registro delle imprese a cura del ricorrente.

Lagonegro, 16/12/2019

  
IL GIUDICE

**DOTT.SSA GIULIANA SANTA TROTTA**

TRIBUNALE DI LAGONEGRO  
Deposito - Cancelleria  
Lagonegro, il 20 - 12 - 2019

  
CANCELLERIA

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. SERGIO MARIA MANZIONE**  
**VIA GIUSEPPE VIGORITO, 6 - 84121 SALERNO**  
**TEL E FAX 089 2962051**  
**AVV.SERGIO.MARIAMANZIONE@PEC.ORDINEFORENSE.SALERNO.IT**

## **TRIBUNALE DI LAGONEGRO**

### **PROPOSTA DI ACCORDO EX ART. 7, L. 3/2012**

Per Caggiano Angelo Raffaello, nato a Polla (SA) il 19 aprile 1953, C.F. CGGNLR53D19G793O, e residente in Polla (SA), alla via Contrada Del Pozzo 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Maria Manzione, C.F. MNZSGM55S08H703X, in virtù di giusto mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Salerno (SA) alla via Giuseppe Vigorito, n.6, il quale dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni al n. fax. 0892962051 o all'indirizzo PEC [avvsergiomariamanzione@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvsergiomariamanzione@pec.ordineforense.salerno.it)

#### PREMESSO

- che l'istante non può essere assoggettato alle procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/2012;;
- che l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012 mediante proposta di accordo;
- che l'istante dichiara di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge 3/2012;
- che l'istante dichiara di essere soggetto sovraindebitato e dunque non in grado di onorare debiti contratti con le proprie disponibilità correnti;
- che l'istante dichiara di aver contratto i debiti personalmente;
- che l'istante dichiara di aver contratto i suddetti debiti con la ragionevole certezza di poterli onorare alle scadenze e di non aver posto in essere atti in frode ai creditori;

#### CONSIDERATO

- che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite o previste dalla legge;
- che lo squilibrio trova le sue cause nella prosecuzione dell'attività familiare. La ditta individuale Agricola Caggiano Angelo Raffaello nasce " necessariamente " il 01/01/1995 quale prosecuzione dell'attività familiare da sempre svolta dai genitori del proponente il piano in quanto, a seguito del decesso del padre , il Caggiano si vide coinvolto e aggredito dal ceto creditizio per essersi reso verso di esso garante, con il proprio patrimonio e con i redditi derivanti dalla sua attività di insegnante, dei debiti che la madre aveva contratto per continuare a gestire l'azienda agricola di famiglia che, tra le ristrettezze dovute all'applicazione di quote latte e le scarse risorse finanziarie, non produceva più reddito. L'inizio della commistione tra i redditi personali del signor Caggiano e quelli derivanti dell'impresa agricola iniziano con la compravendita della Stalla effettuata in data 21 Gennaio 1999, allorquando il signor Caggiano, sposato ed in regime di comunione dei beni, acquista da [REDACTED] (madre e sorella) la proprietà della stalla al prezzo di 70 milioni di Lire. E' da questo momento in poi che il signor Caggiano ha dovuto ripetutamente attingere alle risorse provenienti dal proprio patrimonio personale per poter fronteggiare i debiti scaturenti dall'attività agricola. Il suo legame con l'azienda è oramai indissolubile. I coniugi Caggiano, insegnanti a tempo pieno, per la gestione dell'azienda sono quindi costretti ad affidarsi a terzi con ulteriore aggravio dei costi. Un mercato in declino a causa delle citate quote

latte ed il ricorso al credito irto di ostacoli, a causa della intrapresa e pubblica esecuzione immobiliare, generano poi il resto.

- che pertanto in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 3/2012 l'istante ha predisposto una

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

verificata ed attestata dal nominato OCC di Lagonegro nella persona dell'Avv. Valentina Riccio (codice fiscale: RCCVNT70B41C096T) con studio in Roma alla Via Asmara n. 38 – CAP 00199 tel 0774407936 - fax 0774407936 – cell. 3333232015 – e-mail: avv.vale.riccio@gmail.com - pec: valentinariccio@ordineavvocatiroma.org iscritta all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma al n. A49156) quale professionista con i compiti attribuiti dagli Organi di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15 della legge 3/2012 cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni ex art 9 legge 3/2012, nonché di predisporre la relazione contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal Signor Caggiano nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del sovraindebitato negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. SERGIO MARIA MANZIONE**  
**VIA GIUSEPPE VIGORITO, 6 - 84121 SALERNO**  
**TEL E FAX 089 2962051**  
**AVV.SERGIOMARIAMANZIONE@PEC.ORDINEFORENSE.SALERNO.IT**

proposta con la quale l'istante propone per tutti i debiti ed i finanziamenti in questo modo

- il pagamento in prededuzione delle spese di procedura;
- il pagamento integrale degli importi coperti da garanzia ipotecaria;
- il pagamento totale dei debiti privilegiati ad accezione delle cartelle prescritte
- il pagamento dei debiti di natura chirografaria nella misura del 25 %.

La proposta di accordo è corredata della documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge 3/2012 in particolare:

- All. A) elenco dei creditori con indicazione delle somme ancora dovute;
- All. B) elenco di tutti beni di proprietà del proponente;
- All. C) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- All. D) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del preponente e della sua famiglia;
- All. E) autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 dei componenti del nucleo familiare:

Lagonegro, 15/10/2019

Firma



**TRIBUNALE DI LAGONEGRO**  
Depositato in Cancelleria  
Lagonegro, li 18.10.2019

